

R.G. 59413/2018



**TRIBUNALE di ROMA**

*Diciassettesima sezione civile*

Il Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi, designata per la trattazione del procedimento indicato in epigrafe, promosso da:

**ENI SPA**

*ricorrente*

rappresentata e difesa dall'avv. MAINETTI FRANCESCO

nei confronti di:

**SNC DI**

**ANTONIO E**

**MICHELA**

*Resistente*

rappresentata e difesa dall'avv.

sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 27/03/2019, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso depositato in data 18/09/2018, ENI SPA, proprietaria nel

dell'impianto di distribuzione carburanti n. gestito da

Snc, esponeva:

1) che il 12 febbraio 2010 l'Eni affidava alla s.n.c. di Angelo (oggi snc di Antonio e Michela) la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti mediante due contratti, tra loro collegati, aventi ad oggetto l'uso gratuito delle attrezzature (comodato) e la fornitura in esclusiva del carburante (fornitura/somministrazione);

2) che l'8 aprile 2013 le parti stipulavano un ulteriore contratto, espressamente collegato a quelli di comodato e fornitura, con il quale l'Eni - per la durata



di anni sei decorrenti dal 1° marzo 2013 - affittava alla Snc il ramo d'azienda "market e bar" (affitto ramo d'azienda bar artt. 1 - 22), atto alla somministrazione di cibi e bevande, dalla stessa realizzato presso la stazione di servizio e le concedeva il diritto di utilizzare il sistema *EniCafè&Shop* creato per l'organizzazione e la gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di market (artt. 23 e ss.);

3) che il contratto di comodato, all'art. 17.1, contiene una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che, se azionata, determina la risoluzione di diritto dei contratti ad esso collegati (art. 4.4. contratto di comodato; art. 7 contratto di fornitura; art. 22.2 lettera e) contratto di affitto ramo d'azienda);

4) che Snc si era resa inadempiente nei confronti di Eni Spa, attraverso le seguenti condotte: a) utilizzo illegittimo del GPL in relazione alla condotta di riempimento di bombole ad uso domestico, pratica vietata per legge (art. 18 commi 5 e 6 d.lgs. 128/2006); b) assenza reiterata di rifornimento dei prodotti petroliferi nel mese di luglio 2018; c) mancata condivisione del periodo di chiusura dell'impianto per ferie; d) chiusura del medesimo e delle attività non oil;

5) che, successivamente all'inoltro di numerosi atti di diffida, ENI SPA in data 13 settembre 2018 ha dato comunicazione a Snc della volontà di avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa contenuta negli artt. 17.1 contratto di comodato e art. 7 del contratto di fornitura invitando la resistente alla riconsegna dell'impianto e del ramo d'azienda e a contattarla entro e non oltre il 17 settembre 2018 al fine di fissare la data per la riconsegna;

6) che la parte resistente non ha mai provveduto al rilascio dell'impianto e del ramo d'azienda ristoro, il quale veniva pertanto lasciato chiuso e in stato d'abbandono dal mese di luglio 2018;

7) che la chiusura e lo stato d'abbandono rischiano di compromettere irrimediabilmente la funzionalità dell'impianto, di comportare la decadenza dall'autorizzazione petrolifera, la perdita di reddito detraibile e di avviamento, oltre che provocare un danno all'immagine ad ENI Spa.

Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di ordinare a Snc l'immediato rilascio dell'impianto di distribuzione carburanti n. 16558 Via S.S. 690 Km. 39+310 Comune di Balsorano (AQ) e del ramo d'azienda *Enicafè&shop*.



La resistente si costituisce in giudizio, opponendosi al ricorso sotto diversi profili.

In via preliminare, eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. La clausola con la quale è stato convenzionalmente indicato dalle parti il Foro di Roma come foro competente (art. 27 contratto di comodato; art. 8 contratto di fornitura; art. 40 contratto di affitto di ramo d'azienda) non sarebbe suscettibile di trovare applicazione ex artt. 28 e 447bis c.p.c., qualificandosi il contratto oggetto della presente controversia come contratto di comodato. Pertanto la suddetta clausola derogatoria della competenza dovrebbe considerarsi affetta da nullità ex art. 447bis comma 2 c.p.c..

Nel merito, la resistente contesta gli inadempimenti, allegando di essersi attivata con la diligenza del buon padre di famiglia una volta giunta a conoscenza degli episodi di illegittimo riempimento di bombole ad uso domestico, cui doveva seguire al massimo la sospensione dell'esercizio dell'impianto per il tempo strettamente necessario al fine di eliminare i fatti considerati pericolosi, e non la risoluzione dei contratti posti in essere. Peraltro, chiarisce che l'assunzione di responsabilità da parte del Sig. (socio) attraverso l'e-mail datata 17 maggio 2018 doveva considerarsi indotta dalla posizione di dominanza di Eni Spa, che avrebbe portato l'altra parte contraente ad accettare qualsiasi condizione impostagli pur di mantenere in essere il contratto.

Contesta nel merito anche gli ulteriori inadempimenti, negando che il mancato rifornimento di carburante del luglio 2018 sia imputabile a propria illiquidità e che il difetto di comunicazione del periodo di chiusura sarebbe irrilevante, in quanto comunque il contratto darebbe diritto ad un periodo di ferie corrispondente a due settimane. Allega, inoltre, che la stessa Eni Spa si sarebbe resa, nel tempo, responsabile di diverse inadempienze.

Contesta inoltre le circostanze dalle quali dedurre il profilo del periculum in mora, essendo Snc interessata a mantenere in vita il contratto e, per l'effetto, alla prosecuzione della gestione.

Senza bisogno di attività istruttoria il giudice, all'udienza odierna assumeva la causa in riserva.

2. In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.

Il rapporto negoziale oggetto della presente controversia è riconducibile ad un contratto atipico e unitario risultante dalla commistione di elementi del comodato, della somministrazione, dell'affitto d'azienda e del franchising, quindi un rapporto complesso, con conseguente



applicazione dei comuni criteri di ripartizione della competenza, inclusa la derogabilità convenzionale di cui all'art. 28 c.p.c., senza che alcun rilievo preclusivo possa avere sul punto il divieto di deroga di cui all'art. 447 bis c.p.c..

Tale ricostruzione, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, è peraltro condivisa dalla giurisprudenza dominante tanto di legittimità quanto di merito (*ex plurimis*, Cass. ord. Sez. 6 2018 n. 754 , Cass., 21 novembre 2011, n. 24511; Cass., 7 aprile 2010, n. 8251 ; ord. Trib. Catania, Sez. 2<sup>^</sup>, Dott. Di Benedetto, 22 giugno 2016). Questo stesso Tribunale ha ripetutamente affermato che: “*i contratti di comodato, di fornitura e di affitto di azienda, in quanto inseriti in una più ampia operazione commerciale attuata attraverso contratti collegati di natura complessa, non rientrano nella previsione dell'art. 21 c.p.c. e dell'art. 447bis, comma 1°, c.p.c. e sono soggetti alle disposizioni ordinarie sulla competenza territoriale, comprese quelle derivanti da deroga convenzionale*” (cfr. Trib. Roma, Sez X, 17 febbraio 2009).

3. Nel merito, il ricorso è fondato sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* sia sotto quello del *periculum in mora* e va pertanto accolto.

Per quanto concerne il *fumus boni iuris* e nei limiti di una delibazione necessariamente sommaria, quale è quella propria del procedimento cautelare, sussistono gli inadempimenti contestati da Eni spa alla resistente e in relazione ai quali la resistente si è limitata ad una mera contestazione generica – nell'ambito della quale si avvale di argomenti che ne confermano l'esistenza (come la dichiarazione di essersi attivata nei confronti dei dipendenti a fronte dei fatti di illegittimo riempimento delle bombole) - deducendo altresì circostanze inconferenti rispetto agli stessi. Contrariamente a quanto prospettato dalla resistente, le eventuali violazioni contestate ad Eni Spa nel corso del rapporto sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, nel quale si discute esclusivamente degli specifici episodi di inadempimento contestati da Eni Spa a Snc e rispetto ai quali la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa. Rispetto ad essi non si può ritenere che Snc abbia assolto al proprio onere della prova, non avendo né dimostrato né allegato il proprio esatto adempimento.

Sussiste nella fattispecie anche il *periculum in mora*, ravvisato nell'impossibilità del ricorrente di far fronte alle necessità anche manutentive connesse alla gestione dell'impianto e del ramo d'azienda da mesi in stato di abbandono, compresa la possibilità di cederlo in godimento a terzi.

Inoltre l'interruzione del servizio espone Eni al rischio di incorrere nella decadenza del



provvedimento di autorizzazione petrolifera (Cfr. artt. 54 allegato A, legge regionale Abruzzo n. 39 6 giugno 1984: “per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, deve essere disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione”, art. 7 legge regione Abruzzo n. 10 del 16 febbraio 2005, a mente del quale: “*qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, ovvero per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione decade*”).

Infine, i fatti connessi all'apertura della colonnina self service, con induzione dei clienti all'introduzione di banconote nella suddetta colonnina senza ottenere la successiva erogazione del carburante richiesto e pagato e i conseguenti atti di diffida nei confronti di Eni Spa, contribuiscono ad integrarne il danno all'immagine.

La condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, diciassettesima sezione civile, in composizione monocratica, visti gli artt. 700 e 669octies c.p.c.:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a SNC DI ANTONIO E MICHELA l'immediato rilascio dell'impianto di distribuzione carburanti n. \_\_\_\_\_, con tutti i beni mobili e immobili indicati nel verbale di consegna del 12 febbraio 2010 allegato al contratto di comodato stipulato tra le parti e del ramo d'azienda Enicafè&shop, come descritto dal verbale di consegna del 1 marzo 2013;
- condanna SNC alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Eni s.p.a., liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre 286,00 per spese e oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Roma, 28 marzo 2019

Il Giudice  
dott.ssa Stefania Garrisi

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Eleonora Sciorella*

